Dr. NICOLA PILLA
NOTAIO
Sede: Via Garibaldi n. 5 -
86100 Campobasso
Uff. sec. Corso Roma n. 61 - Casacalenda
Tel. 0874/484018 – 65919 - 841500
Fax 0874/65919
Cod. Fisc. PLL NCL 77D24 B519V
Partita IVA 01747050704

Repertorio n. 8041

Raccolta n. 6218

REGISTRATO A CAMPOBASSO

IL 29 GIUGNO 2022

AL N. 2465 SERIE 1T

CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI
TRA
EGAM – ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DEL MOLISE
E
LA SOCIETÀ PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO DEL MOLISE
"GRIM Gestione Risorse Idriche Molisane società consortile a responsabilità limitata"

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di giugno in Campobasso, alla via Garibaldi n. 5, con la presente scrittura privata autenticata, da valere a tutti gli effetti di legge fra:

dott. Carmine Ruscetta, Presidente dell'Egam – Ente di Governo dell'ambito del Molise, nato a Boiano (CB), il 7 dicembre 1950, Codice Fiscale: RSC CMN 50T07 A930D, domiciliato per la carica in Campobasso, Viale Elena 1, il quale interviene nel presente atto non per sé, ma esclusivamente nella sua qualità di Presidente dell'Egam – Ente di Governo dell'Ambito del Molise e, quindi, per conto ed in rappresentanza dello stesso Ente di Governo, con sede legale in Campobasso, Codice Fiscale: 92078100705, che nel proseguo verrà indicata, per brevità, Ente di Governo, legittimato alla sottoscrizione del presente atto in forza delle deliberazioni del Comitato d'Ambito n. 17 del 22 giugno 2022

e il dott. SALUPPO Massimo, nato a Campobasso il 15 aprile 1967, codice fiscale SLP MSM 67D15 B519L, domiciliato per la carica in Campobasso, presso la sede legale della stessa società, il quale interviene nel presente atto non per sé, ma esclusivamente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "GRIM Gestione Risorse Idriche Molisane società consortile a responsabilità limitata" (o, in forma abbreviata, "GRIM S.c.a.r.l."), con sede legale in Campobasso, viale Elena n. 1, capitale sociale Euro 799.810,39, con attuale Codice Fiscale e partita IVA 01884950708, che nel proseguo verrà indicata, per brevità, Gestore, legittimato alla sottoscrizione del presente atto in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data odierna,

VISTO il D.Lgs del 30 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia di ambiente" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs del 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs del 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;

VISTO il D.lgs del 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica e s.m.i.

VISTA la Legge Regionale n.5 del 3 febbraio 1999 Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Disposizioni in materia di risorse idriche

VISTA la Legge Regionale n.37/1999, Istituzione dell'Azienda speciale regionale, denominata: "Molise Acque".
VISTA la legge regionale Molise 22 aprile 2017, n. 4, "Disposizioni in materia di risorse idriche ed attuazione dell'Ente di Governo dell'ambito del Molise (EGAM)"; VISTE:

- DELIBERAZIONE 655/2015/R/IDR 655/2015/R/IDR, DEL 23 DICEMBRE 2015, RECANTE "REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ CONTRATTUALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO"
- DELIBERAZIONE 23 DICEMBRE 2015 656/2015/R/IDR - CONVENZIONE TIPO PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA ENTI AFFIDANTI E GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - DISPOSIZIONI SUI CONTENUTI MINIMI ESSENZIALI
- DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2019 580/2019/R/IDR - APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO IDRICO PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO MTI – 3

VISTA la Deliberazione n. 4 del 28 febbraio 2022 con la quale il Comitato d'Ambito dell'EGAM ha scelto all'unanimità dei presenti, la forma dell'affidamento diretto (c.d. 'in house') della gestione del servizio idrico integrato sull'intero territorio della Regione Molise, e, conseguentemente, ha deliberato di procedere alla costituzione di una società a totale capitale pubblico a cui affidare in forma diretta il servizio stesso;
VISTA la Deliberazione n. 6 del 5 aprile 2022 con la quale il Comitato d'Ambito dell'Egam ha approvato all'unanimità lo Statuto di una società consortile a responsabilità limitata, partecipata da tutti i Comuni della Regione Molise e dall'Azienda speciale regionale Molise Acque con l'obiettivo di affidare alla stessa Società, una volta costituita, la gestione del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale ottimale della Regione Molise;
VISTA la Deliberazione n.18 del 27 giugno 2022 del Comitato d'Ambito dell'Egam relativa alle "Determinazioni in merito all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato della Regione Molise, ai sensi del D.Lgs 152/2002 e della Legge Regionale 4/2017" anche ai fini della sottoscrizione della convenzione con la costituita GRIM Scarl avvenuta in data 24 giugno 2022;

TUTTO CIÓ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

CAPO I – NORME GENERALI
ART. 1. DEFINIZIONI
ART. 2. AFFIDAMENTO E REGIME GIURIDICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
ART. 3. COMPAGINE SOCIALE DEL GESTORE
ART. 4. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
ART. 5. PERIMETRO DELLE ATTIVITA' AFFIDATE
ART. 6. ALTRI SERVIZI
ART. 7. DURATA DELLA CONVENZIONE
CAPO II PIANO D'AMBITO

ART. 8. CONTENUTO DEL PIANO D'AMBITO
ART. 9 AGGIORNAMENTO DEL PIANO D'AMBITO
ART 10. PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI
ART. 11. FINANZIAMENTI PUBBLICI
CAPO III - STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
ART. 12. RAGGIUNGIMENTO E MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO EONOMICO-FINANZIARIO
ART. 13. ISTANZA DI RIEQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
ART. 14. MISURE PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
ART. 15. PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE MISURE DI RIEQUILIBRIO CAPO IV CESSAZIONE E SUBENTRO
ART. 16 PROCEDURA DI SUBENTRO ALLE GESTIONI PROVVISTE DI PROVVEDIMENTO DI SALVAGUARDIA E CORRESPONSIONE DEL VALORE DI RIMBORSO AL GESTORE USCENTE
CAPO V ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI
ART. 17. OBBLIGHI DEL GESTORE ART. 18. RESPONSABILITÀ DEL GESTORE
ART. 19. OBBLIGHI DELL'ENTE DI GOVERNO
ART. 20. RAPPORTI TRA GROSSISTA, EGA E GESTORE
ART. 21. POTERI DELLA REGIONE MOLISE
CAPO VI – CONTROLLI DELL'ENTE DI GOVERNO
ART. 22 POTERI DELL' ENTE DI GOVERNO
ART. 23. DIRETTIVE ED ATTI DI INTERPRETAZIONE
ART. 24. CONTROLLI DELL'ENTE DI GOVERNO
ART. 25. DEPOSITO DEI BILANCI DI ESERCIZIO
CAPO VII – TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
ART. 26. REVISIONE TARIFFARIA
CAPO VIII - PENALI E SANZIONI
ART. 27. PENALI
ART. 28. SANZIONI
CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI
ART. 29. GARANZIE
ART. 30 ASSICURAZIONI
ART. 31. RESTITUZIONE DELLE OPERE E DEI BENI
ART. 32. PASSIVITÀ PREGRESSE ED ALTRE CONDIZIONI FINANZIARIE
ART. 33. CESPITI STRUMENTALI
ART. 34. CONCESSIONI E CONTRATTI ESISTENTI
ART. 35. PERSONALE
CAPO X – ALTRE DISPOSIZIONI
ART. 36. SPESE FUNZIONAMENTO ENTE DI GOVERNO
ART. 37. RISOLUZIONE
ART. 38. CLAUSOLA COMPROMISSORIA
ART. 39. FORO COMPETENTE
ART. 40. INTEGRAZIONE AUTOMATICA E MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLA CONVENZIONE
ART. 41. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART. 42. ALLEGATI – SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 1. DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto è il servizio di gestione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione.

Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo delle perdite, delle reti necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione e/o potabilizzazione, nonché eventualmente la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso.

Altre attività idriche è l'insieme delle attività attinenti ai servizi idrici, ivi incluse quelle relative ad obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale, diverse da quelle comprese nel SII; in particolare:

a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua non potabile o ad uso industriale, agricolo o igienicosanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma per le situazioni non emergenziali, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;

b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi o bottini;

c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;

d) lo svolgimento di altri lavori e servizi conto terzi, attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici, indipendentemente dal fatto che siano prestate per un soggetto che non gestisce servizi idrici, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzate da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;

e) la riscossione comprende le attività di riscossione e riparto della tariffa da parte del gestore di acquedotto nel caso in cui il servizio idrico integrato sia gestito separatamente ai sensi dell'articolo 156 del d.lgs 152/06;

Altre attività idriche relative ad obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale, individuate dal pertinente Ente di governo dell'ambito, tra le quali rientrano le seguenti:

a) l'efficienza energetica nelle attività e nelle infrastrutture qualora non riconducibile al servizio idrico integrato;

b) la riduzione dell'utilizzo della plastica mediante la promozione del consumo di acqua potabile anche tramite l'installazione di fontanelle;

c) il recupero di energia - elettrica e termica - e di materie prime mediante impianti o specifici trattamenti integrati nelle infrastrutture idriche, nonché la diffusione di energia da fonti rinnovabili per l'alimentazione degli impianti del servizio idrico integrato;

d) il riuso dell'acqua trattata (ad esempio ai fini agricoli e industriali) al fine di promuovere una maggiore razionalizzazione della risorsa in particolare in contesti caratterizzati da fenomeni di siccità.

Attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato consistono nelle attività diverse dai servizi idrici ma svolte mediante l'utilizzo anche di infrastrutture dei servizi idrici, come la vendita di energia elettrica, la valorizzazione del biogas degli impianti di depurazione, qualora non già ricompresi nelle altre attività idriche di depurazione, l'uso di cavidotti idrici per l'alloggiamento di infrastrutture di trasmissione dati, il noleggio delle infrastrutture per attività di cablaggio o installazione antenne di ricetrasmissione, la realizzazione di lavori e/o servizi conto terzi non attinenti ai servizi idrici e altre attività assimilabili;

Ambito territoriale ottimale (ATO) è il territorio individuato per la gestione ottimale del servizio idrico integrato per il Molise coincidente con l'intero territorio molisano (Art. 147 del D. lgs n. 152/2006 e art. 3 L.R. n. 4/2017).

ARERA – Autorità di regolazione per energia reti e ambiente è l'Autorità che svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore.

Captazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali (fiumi, laghi, ecc.) o da acque sotterranee (pozzi, trincee, ecc.).

Convenzione di gestione è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, che regola i rapporti tra l'Ente affidante e il gestore del SII;

Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi e

le eventuali sezioni di recupero energetico.
Distribuzione e vendita di acqua potabile agli utenti finali è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture, ivi inclusa la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso, necessarie alla fornitura di acqua agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici - condominiali o singoli - e assimilabili, industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua e le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, anche parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile; include inoltre l'attività di fatturazione e l'assistenza agli utenti e gestione dei reclami.
Ente di governo dell'ambito è l'Egam - Ente di Governo dell'ambito del Molise.
Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito.
Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'EGA e previa verifica da parte di quest'ultimo.
Fognatura è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, i manufatti di sfioro, gli emissari, i derivatori e le stazioni di sollevamento, fino alla sezione di depurazione.
Gestore è la società di gestione in house denominata Gestione Risorse Idriche del Molise GRIM s.c.a r.l.
Gestore grossista è il soggetto che eroga ad altri soggetti, diversi dagli utenti finali domestici, il servizio di captazione e/o adduzione e/o distribuzione e/o potabilizzazione e/o fornitura di acqua all'ingrosso e/o i servizi di fognatura e depurazione, anche funzionali a più ATO; ai fini della procedura di calcolo tariffario, è considerato tale anche il gestore del SII che delega ad altro gestore del SII la fatturazione del servizio;
Misura è l'insieme delle operazioni organizzative e gestionali finalizzate alla raccolta, all'elaborazione, anche informatica e telematica, alla messa a disposizione e all'archivia-

zione per 5 anni dei dati di misura volumetrici validati, relativi ai punti di consegna della risorsa idropotabile alle utenze, in ciascuna sezione di acquedotto, e dei dati di misura relativi ai punti di scarico degli utenti industriali; è inoltre comprensiva delle operazioni connesse agli interventi in loco sui misuratori, quali le operazioni di installazione e messa in servizio, manutenzione, verifica, adeguamento e rimozione, nonché della telegestione;

Piano d'ambito è il documento di pianificazione redatto ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 152/2006;

Potabilizzazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata idonea al consumo umano, comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse, e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita.

Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali; include anche:

a) la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più utenti; include l'installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione;

b) le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove non già incluse nel SII alla data di pubblicazione del presente provvedimento, dette attività sono da considerarsi incluse tra le "attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato";

c) lo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti, come l'attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione d'uso, le volture, i subentri, la preparazione di preventivi, le letture una tantum, i sopralluoghi e le verifiche;

d) il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma in caso di situazioni emergenziali;

Vendita all'ingrosso è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali.

2. Per quanto non espressamente disposto nel presente artico-

lo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'ARERA ratione temporis vigente.

ART. 2. AFFIDAMENTO E REGIME GIURIDICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

1. L'Ente di Governo conferisce alla Società GRIM S.c.ar.l., che accetta, la titolarità della gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale che coincide con l'intero territorio regionale.

2. Il Gestore alla Società GRIM S.c.ar.l., provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in regime di affidamento a società in house providing in adempimento alla deliberazione dell'EGAM n. 4 del 28 febbraio 2022 ai sensi degli articoli 149-bis e 172 del d.lgs 152/2006 e ss.mm..ii., e dell'art. 11 della Legge regionale n. 4/2017,nelle quali sono riportati, rispettivamente, i motivi della scelta della forma di gestione ed il relativo affidamento in conformità alla normativa vigente. Il servizio idrico integrato è esercitato secondo quanto previsto dagli articoli successivi e dal Piano d'Ambito, costituenti parte integrale, formale e sostanziale del presente atto.

ART. 3. COMPAGINE SOCIALE DEL GESTORE

1. Ai sensi dell'art. 3, del D.Lgs. 18 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), il capitale sociale del Gestore è ad integrale partecipazione pubblica.

2. Il venir meno delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 175/2016 comporta la revoca della presente convenzione e l'anticipata cessazione dell'affidamento in danno del Gestore, con l'incameramento da parte dell'Ente di Governo delle garanzie prestate.

3. Il Gestore si obbliga a dare tempestiva comunicazione in merito alle modifiche del proprio assetto societario, nonché in merito alle modifiche dello statuto societario.

4. Il controllo analogo sul gestore in house è svolto dal Comitato unitario per il controllo analogo con le modalità di cui agli appositi atti convenzionali e regolamentari.

ART. 4. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

1. Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l'EGAM si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e

tecnica;
b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano EconomicoFinanziario;
c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.
3. Per il raggiungimento della finalità di cui sopra, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'EGAM in attuazione della normativa vigente;
b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari;
c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.
4. Il servizio idrico integrato deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme regionali, nazionali e comunitarie, e delle direttive dell'Ente di Governo, nonché nel rispetto del presente atto.
5. Al Gestore, con il presente atto, viene affidata l'erogazione del servizio idrico integrato a tutti gli utenti dei comuni dell'Area gestionale di cui all'allegato 1, con l'utilizzo degli impianti, delle opere e delle canalizzazioni esistenti e di tutti quelli che verranno realizzati nel corso dell'affidamento, secondo il regime giuridico di ciascuno di essi ed in conformità agli ulteriori limiti indicati dal presente atto, nonché con le risorse umane ed i mezzi d'opera necessari.
6. I residenti, abitanti o domiciliati nel territorio dei Comuni in cui il Servizio idrico integrato è gestito da GRIM, possono pretendere dal Gestore le prestazioni inerenti al servizio idrico integrato secondo la relativa disciplina giuridica, ivi compresa l'osservanza del presente atto, delle direttive statali, regionali e dell'EGAM.
7. Al Gestore è conferito, per tutta la durata della Convenzione, il diritto di esercitare in maniera esclusiva il servizio affidatogli all'interno dell'intero territorio della regione Molise.
9. Il Gestore assume in via esclusiva tutti i rischi della ge-

stione del Servizio affidato, ed è pertanto
autorizzato a percepire dagli utenti, come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico, ai sensi dell'articolo 156 del D.lgs n. 152/2006, le tariffe ed i corrispettivi indicati nei successivi articoli.

10. Le tariffe, i prezzi, le condizioni di fornitura ed i contributi d'allacciamento alle reti di acquedotto e di fognatura sono determinati dall'Ente di Governo in conformità alle vigenti norme in materia, anche su proposta del Gestore, osservando comunque l'uniformità degli standard minimi di servizio pubblico e garantendo la parità di trattamento tra gli utenti.

ART. 5. PERIMETRO DELLE ATTIVITA' AFFIDATE

1. L'Ente di Governo è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell'ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo, ad eccezione del perimetro delle gestioni conformi.

2. Il servizio affidato al Gestore mediante la presente convenzione è costituito dall'insieme delle seguenti attività: Acquedotto, Adduzione, Altre attività idriche, Altre attività, Captazione, Depurazione, Distribuzione e vendita di acque potabile agli utenti finali, Fognatura, Misura, Potabilizzazione. Per la esplicitazione delle suddette attività si rinvia alle "Definizioni" di cui all'art. 1 della presente convenzione

3. Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle "Definizioni" di cui all'art. 1 della presente convenzione, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto al successivo art.14 e nei limiti consentiti dalla natura della forma di affidamento in house prescelta.

4. L'esercizio del Servizio si svolge all'interno del perimetro amministrativo dell'ATO ad eccezione dei Comuni che saranno autorizzati alla gestione in forma autonoma del servizio, ai sensi art. 147, comma 2-bis, lett. b), del D.Lgs n. 152/2006 ed ai sensi dell'art. 11, comma 3, della L.R. n. 4/2017. Il perimetro è così composto:

PRIMA FASCIA – Comune di Campobasso;
SECONDA FASCIA – Comune di Bojano;
TERZA FASCIA – Comune di Isernia;
QUARTA FASCIA – Comune di Termoli;
QUINTA FASCIA – Comune di Venafro;
SESTA FASCIA – Comuni di Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Capracotta, Carovilli, Castel del Giudice, Castelverrino, Chiauci, Civitanova del Sannio, Frosolone, Macchiagodena, Pescolanciano, Pescopennataro, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Roccasicura, San Pietro Avellana, Sant'Angelo del Pesco, Sant'Elena Sannita, Sessano del Molise, Vastogirardi, in-

seriti nel bacino denominato "Alto Sannio";
SETTIMA FASCIA – Comuni di Campomarino, Guglionesi, Montecilfone, Montenero di Bisaccia, Petacciato, Portocannone, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Ururi, inseriti nel bacino denominato "Basso Molise";
OTTAVA FASCIA – Comuni di Bonefro, Casacalenda, Castellino del Biferno, Colletorto, Larino, Lupara, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, inseriti nel bacino denominato "Cigno";
NONA FASCIA – Comuni di Baranello, Busso, Campodipietra, Campolieto, Ferrazzano, Matrice,
Mirabello Sannitico, Montagano, Oratino, Petrella Tifernina, Ripalimosani, San Giovanni in Galdo, Vinchiaturo, inseriti nel bacino denominato "Cintura di Campobasso";
DECIMA FASCIA – Comuni di Carpinone, Castelpizzuto, Longano, Macchia d'Isernia, Miranda, Monteroduni, Pesche, Sant'Agapito, inseriti nel bacino denominato "Cintura di Isernia";
UNDICESIMA FASCIA – Comuni di Gambatesa, Gildone, Jelsi, Macchia Valfortore, Monacilioni, Pietracatella, Riccia, Sant'Elia a Pianisi, Toro, Tufara, inseriti nel bacino denominato "Fortore";
DODICESIMA FASCIA – Comuni di Campochiaro, Cantalupo nel Sannio, Casalciprano, Castelpetroso, Cercemaggiore, Cercepiccola, Colle d'Anchise, Guardiaregia, Pettoranello del
Molise, Roccamandolfi, San Giuliano del Sannio, San Massimo, San Polo Matese, Santa Maria del Molise, Sepino, Spinete, inseriti nel bacino denominato "Matese";
TREDICESIMA FASCIA – Comuni di Acquaviva Collecroce, Castelbottaccio, Castelmauro, Castropignano, Civitacampomarano, Duronia, Fossalto, Guardialfiera, Limosano, Lucito, Mafalda, Molise, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Palata, Pietracupa, Roccavivara, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, Sant'Angelo Limosano, Tavenna, Torella del Sannio, Trivento, inseriti nel bacino denominato "Medio Sannio";
QUATTORDICESIMA FASCIA – Comuni di Acquaviva d'Isernia, Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli a Volturno, Conca Casale, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Montaquila, Montenero Val Cocchiara, Pizzone, Pozzilli, Rionero Sannitico, Rocchetta a Volturno, Scapoli, Sesto Campano, inseriti nel bacino denominato "Volturno".
5. Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione.
ART. 6. ALTRI SERVIZI
1. Il Gestore, al fine di garantire l'efficienza ed unicità del servizio affidatogli con il presente atto, ed in quanto economicamente vantaggioso, si impegna ad assumere, nei limiti della normativa vigente ed ove richiestogli dall'Ente di Governo, la gestione di ulteriori servizi non compresi tra quel-

li ad esso affidati, ma connessi od accessori al servizio idrico integrato, che si rendano necessari o permettano un miglioramento dei servizi ad esso affidati.

ART. 7. DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La durata dell'affidamento del servizio idrico integrato di cui al presente atto cesserà il 31 dicembre 2052, fatta salva l'entrata in vigore di nuove normative che stabiliscano termini diversi.

2 La durata tiene conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, di cui al successivo Articolo 8.

3 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico- finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:

a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;

b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: ARERA).

4 Nei casi di cui al comma 3, il Gestore presenta motivata istanza all'EGA, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'ARERA. L'Ente di governo decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'ARERA la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.

5 Nel caso in cui, in corso di esecuzione della presente Convenzione, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale, concernente il settore dei servizi pubblici in generale e del servizio idrico integrato in particolare, l'EGAM si riserva la facoltà, fatti salvi gli obblighi di legge, sentito il parere del Gestore, di adeguare il contenuto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione ed il contenuto degli atti costituenti parte integrale e sostanziale, apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa vigente. Nell'ipotesi in cui, per effetto di dette modifiche normative intervenute, dovessero venir meno in capo al Gestore le condizioni previste dalla legge per l'attribuzione della gestione del servizio i-

drico integrato, l'EGAM si riserva di pronunciare l'anticipata cessazione dell'affidamento di cui al presente atto.

6 Alla scadenza, ovvero in caso di cessazione anticipata per qualsiasi causa dell'affidamento, fermo quanto disposto successivamente, il Gestore si obbliga a consentire il subentro del nuovo Gestore nei modi e nei tempi stabiliti dall'Ente di Governo, assicurando tutta la collaborazione necessaria al trasferimento, anche in tempi successivi all'intervenuto passaggio di gestione.

CAPO II PIANO D'AMBITO

ART. 8. CONTENUTO DEL PIANO D'AMBITO

1. Il Piano d'Ambito, allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:

a) la Ricognizione delle infrastrutture, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;

b) il Programma degli Interventi (PdI), che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall'ARERA, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;

c) il Modello gestionale ed organizzativo, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;

d) il Piano Economico-Finanziario (PEF), che - nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall'ARERA - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'ARERA. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza

ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico- finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.

e) L'Ente di governo assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.

2 L'Ente di governo assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

ART. 9 AGGIORNAMENTO DEL PIANO D'AMBITO

1 Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'ARERA, l'EGA - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'ARERA - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:

a) l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonchè le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'ARERA, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'ARERA - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;

c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'ARERA.

2 L'Ente di governo assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

3 L'Ente di governo assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

ART 10. PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI

1. Il Gestore si obbliga a dare attuazione al Programma pluriennale degli interventi, di cui al piano d'ambito, garantendo le risorse a tal fine necessarie in conformità al piano finanziario d'ambito, ed assumendone gli obblighi e gli oneri relativi alle garanzie finanziarie ed assicurative.

2. Il Gestore ha l'obbligo di mantenere in condizioni d'efficienza sopra e sotto il suolo pubblico, tutte le opere e canalizzazioni esistenti necessarie al servizio e quelle che saranno successivamente realizzate in attuazione del Programma pluriennale degli interventi.

ART. 11. FINANZIAMENTI PUBBLICI

1. Il Gestore è tenuto a collaborare con l'Ente di Governo, ed inoltre dovrà porre in essere, con carattere di ordinarietà, tutte le attività necessarie all'ottenimento di finanziamenti pubblici attraverso la predisposizione e presentazione di schede progettuali, analisi di fattibilità, studi e progetti preliminari e quant'altro richiesto dagli enti concedenti.

2. In caso di mancata collaborazione del gestore – in riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1 – l'Ente di Governo, previa diffida al Gestore, ed in caso di inerzia di quest'ultimo, decorsi trenta giorni dalla data della diffida stessa, eserciterà tutti i poteri di cui all'art. 152, comma 3, del D.lgs n. 152/2006.

CAPO III - STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ART. 12. RAGGIUNGIMENTO E MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

1. Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'ARERA e a quanto precisato nella presente convenzione.

ART. 13. ISTANZA DI RIEQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO

1. Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico finanziario, il Gestore presenta all'Ente di Governo istanza di riequilibrio.

2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini e-

conomici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

3. E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

ART. 14. MISURE PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO

1. Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'ARERA, con particolare riferimento a:

- trattamento dei costi di morosità;
- allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell'articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.

b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;

d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell' ARERA, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima; e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

2. Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

3 Nei casi in cui, nell'ambito del periodo regolatorio pro tempore vigente, non sia possibile valutare compiutamente gli effetti del ricorso alle misure per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario di cui al precedente comma 1, l'adozione delle predette misure avviene contestualmente all'elaborazione di una pianificazione di durata commisurata al ripristino di dette condizioni di equilibrio e composta degli atti e delle informazioni che costituiscono la proposta tariffaria."

ART. 15. PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE MISURE DI RIEQUILIBRIO

1 L'Ente di Governo decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequi-

librio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'Ente di Governo, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

2 L'ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'Ente di Governo nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA può disporre misure cautelari.

3 L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.

CAPO IV CESSAZIONE E SUBENTRO

ART. 16 PROCEDURA DI SUBENTRO ALLE GESTIONI PROVVISTE DI PROVVEDIMENTO DI SALVAGUARDIA E CORRESPONSIONE DEL VALORE DI RIMBORSO AL GESTORE USCENTE

1. L'Ente di governo prende atto che esistono nell'ambito territoriale ottimale i Gestori di serviz,, salvaguardati ovvero esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege ai sensi dell’art. 172, comma 2, del d.lgs. 152/06, rispetto ai quali, fermi restando eventuali accordi volti ad accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, il Gestore d’ambito subentrerà nella relativa gestione alla data di scadenza prevista nei singoli contratti di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.

2. L'Ente di governo, almeno diciotto mesi prima della scadenza del Gestore conforme, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d’ambito.

3. L’Ente di governo individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'ARERA, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'ARERA, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente all’avvio del nuovo affidamento, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall’avvio della procedura; l'Ented i governo delibera entro sessanta giorni dal ricevi-

mento della proposta e trasmette all'ARERA la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

4. In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'Ente di governo, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'ARERA entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'Ente di governo. L'ARERA tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione

5. A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il precedente Gestore trasferisce, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Ente di governo.

6. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

7. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Ente di governo, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Ente di governo unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione comunque entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto.

CAPO V ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

ART. 17. OBBLIGHI DEL GESTORE

1. Il Gestore si impegna a realizzare la propria attività nei confronti dell'Ente di Governo e conforma la propria attività a criteri di efficienza ed efficacia del servizio, obbligandosi a raggiungere l'equilibrio economico finanziario della gestione.

2. Il Gestore eroga i servizi affidati secondo le migliori condizioni tecniche ed imprenditoriali, che dovranno essere adeguate a soddisfare i bisogni e le aspettative delle diverse categorie di utenti, osservando gli standard di qualità definiti dal presente atto, e dalle direttive statali, regionali e dell'Ente di Governo nonché della regolazione ARERA.

3. Il Gestore, nell'espletamento del servizio affidatogli, è obbligato al rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, comunitarie, nazionali e regionali, in materia di tutela della salute pubblica e di protezione dell'am-

biente, ed in materia di affidamento d'appalti di lavori, servizi e forniture.

4. L'Ente di Governo conserva il controllo e la vigilanza sull'erogazione dei servizi affidati al Gestore, con le finalità e modalità di cui al "Capo VI - Controlli dell'Ente di Governo" del presente atto. Pertanto, il Gestore dovrà fornire all' Ente di Governo tutte le informazioni necessarie affinché la medesima possa esercitare i poteri e i diritti attribuitele dalla normativa nazionale e regionale. Il Gestore si obbliga a prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Ente di Governo ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento.

5. Le gestioni preesistenti sono trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ed il Gestore subentra, con le modalità ed i tempi previsti dal piano di subentro disciplinati nel presente atto, in tutti i rapporti attivi e passivi ivi comprese le imposte, tasse ed ogni altra obbligazione pubblica conseguente all'erogazione del servizio. È comunque esclusa a carico del Gestore ogni responsabilità per obbligazioni pecuniarie pregresse.

6. Il Gestore è, altresì, legittimato a chiedere a terzi le autorizzazioni, i nulla osta, le concessioni o gli assensi comunque denominati, necessari alla gestione del servizio, subentrando agli enti e per essi all'Ente di Governo nelle procedure relative a pratiche ancora in corso.

7. Tutti i contratti stipulati dal Gestore con obbligazioni verso terzi devono includere una clausola che riservi al successivo futuro Gestore, eventualmente individuato dall'Ente di Governo, la facoltà di sostituirsi al Gestore in caso di risoluzione o cessazione della Convenzione di affidamento.

8. Il gestore ha l'obbligo di dotarsi di un adeguato modello ex D.Lgs 231/2001 entro sei mesi dalla data della sottoscrizione della presente convenzione.

9. Il Gestore consente l'esecuzione, all'Ente di Governo, alla Regione Molise, ai Comuni della Regione Molise, e agli altri organismi competenti ai sensi di legge, di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che siano ritenute opportune o necessarie, in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto di affidamento. Gli accertamenti e le verifiche ispettive potranno essere effettuate in ogni momento con preavviso scritto di almeno 5 giorni, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta d'accesso saranno indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o d'ispezione e, qualora ricorrenti, le ragioni d'urgenza che giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso.

10. Il Gestore si impegna a sottoporre la propria attività a certificazione tecnica da parte di professionisti di gradimen-

to dell'Ente di Governo, secondo il programma fissato dallo stesso. Le certificazioni dovranno attestare che i dati comunicati dal Gestore all'Ente di Governo sono veritieri e conformi alle procedure stabilite dalla stessa con il presente atto e con successive prescrizioni esecutive eventualmente impartite.

11. La certificazione di cui al precedente comma, qualora richiesta dall'Ente di Governo, dovrà, in particolare, accertare che le opere realizzate in esecuzione del Piano d'ambito siano conformi alle norme tecniche vigenti ed ai principi di buona regola dell'arte anche in termini di congruità dei prezzi, e che il Gestore abbia colto le opportunità offerte dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei costi o, comunque, per assicurare il miglior rapporto costi-benefici.

12. Il Gestore ha l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all' Ente di Governo del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio e l'obbligo di assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Ente di Governo medesimo. 9. Il Gestore è obbligato altresì a:

a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'ARERA e assunti dalla presente convenzione;

b) rispettare i criteri e le modalità di determinazione e applicazione delle tariffe determinate dall'Ente di Governo in base alla regolazione dell'ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;

c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'ARERA;

d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;

e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine come previsto dall'art. 165 del D.lgs. n. 152/2006;

f) trasmettere all'Ente di Governo le informazioni tecniche ed economiche riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa;

g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Ente di Governo ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;

h) dare tempestiva comunicazione all'Ente di Governo del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Ente di Governo medesimo;

i) restituire all'Ente di Governo, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in

buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano d'Ambito;

j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;

k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;

l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;

m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;

n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente convenzione;

o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente convenzione.

ART. 18. RESPONSABILITÀ DEL GESTORE

1. Il Gestore, all'atto della sottoscrizione della convenzione, si obbliga a garantire una corretta erogazione del servizio idrico integrato e ne è responsabile in via esclusiva.

2. Il Gestore opera in conformità al presente atto, alle norme vigenti ed alle direttive ed agli atti di controllo e vigilanza dell'Ente di Governo nonché alla regolazione ARERA.

3. Il Gestore, pur operando nel rispetto delle disposizioni contenute negli atti regolamentari di cui al comma 2 del presente articolo, è responsabile verso terzi, in via esclusiva e diretta, del buon funzionamento dei servizi, della gestione e dei danni derivanti dalla gestione delle opere conferite e/o affidategli e di quelle realizzate direttamente dal Gestore.

4. In caso di danni recati da terzi ai beni destinati al servizio, il Gestore si obbliga all'immediato ripristino degli impianti, ferma restando la sua legittimazione alle azioni necessarie alla propria tutela ed a quelle a difesa dei beni e delle opere in suo possesso.

5. Il Gestore terrà sollevati ed indenni l'Ente di Governo e gli enti locali da ogni responsabilità connessa con i servizi stessi.

ART. 19. OBBLIGHI DELL'ENTE DI GOVERNO

1. L'Ente di Governo è obbligato a:

a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e nel caso di cessazione anticipata entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;

b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli Enti di Governo dalla regolazione dell'ARERA;

c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;

d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;

e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione ARERA.

ART. 20. RAPPORTI TRA GROSSISTA, EGA E GESTORE

1 L' Ente di governo provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'ARERA, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all' Ente di governo.

2 Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'Ente di governo in attuazione dei provvedimenti dell'ARERA e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.

ART. 21. POTERI DELLA REGIONE MOLISE

1. La Regione Molise esercita tutte le competenze ed i poteri di controllo e sostitutivi alla stessa riservati dall'art. 4 della legge regionale n. 4/2017 e dall'art. 152, comma 3, del D.lgs n. 152/2006.

2. In particolare, in caso di inadempienze del Gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla presente convenzione, qualora l'Ente di Governo non intervenga tempestivamente o ritardi il proprio intervento, la Regione Molise, esercitando i poteri sostitutivi di cui all'art. 152, comma 3, del D.lgs n. 152/2006, eserciterà tutti i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario "ad acta".

CAPO VI – CONTROLLI DELL'ENTE DI GOVERNO

ART. 22 POTERI DELL' ENTE DI GOVERNO

1. L'Ente di Governo determina gli indirizzi di gestione del servizio idrico integrato con l'approvazione di piani e programmi, e con l'emanazione di direttive, e compie atti d'ispezione, controllo e vigilanza sulla gestione stessa.

2. Gli atti dell'Ente di Governo e le relative modificazioni vincolano il Gestore.

3. L'Ente di Governo si riserva ogni più ampia facoltà di procedere, direttamente o tramite soggetti da essa incaricati, anche senza preavviso, ed anche a mezzo di sistemi informativi, a controlli, ispezioni, accessi ed ogni altro atto utile a verificare la gestione in relazione agli standard, generali e specifici, di qualità e quantità, secondo le modalità ed i criteri previsti nel presente atto. Dei risultati delle ispezioni può essere redatto processo verbale, sottoposto alla sottoscrizione del Gestore, il quale può inserire le proprie eventuali osservazioni e/ deduzioni contrarie.

4. Il Gestore, nel rispetto delle esigenze di buona conduzione del servizio, si adopererà con ogni mezzo a sua disposizione per favorire l'attività di controllo dell'Ente di Governo.
5. Il Gestore si impegna a fornire ai Sindaci dei Comuni dell'ATO o loro delegati, tutte le informazioni dagli stessi richieste in ordine all'erogazione del servizio idrico integrato agli utenti del proprio territorio.

ART. 23. DIRETTIVE ED ATTI DI INTERPRETAZIONE

1. L'Ente di Governo può emanare direttive e atti di interpretazione volti a precisare o integrare il contenuto del presente atto e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto e/o di Piani e Programmi.
2. Il Gestore si obbliga ad attuare tutte le direttive e tutti gli atti di interpretazione emanati dall'Ente di Governo.

ART. 24. CONTROLLI DELL'ENTE DI GOVERNO

1. L'Ente di Governo esegue i controlli e le verifiche sull'attuazione dei propri atti, a suo insindacabile giudizio e controlla il servizio e l'attività del Gestore al fine di:
a) assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio idrico integrato;
b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio previsti dal Piano d'ambito;
c) valutare l'andamento economico-finanziario della gestione;
d) definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano d'ambito.

ART. 25. DEPOSITO DEI BILANCI DI ESERCIZIO

1. Il Gestore si obbliga a depositare, presso gli uffici dell'Ente di Governo, il progetto di bilancio d'esercizio almeno trenta (30) giorni prima della data per la quale è fissata la convocazione dell'organo societario che deve approvarlo, e comunque in tempo utile affinché l'Ente di Governo possa formulare le proprie osservazioni in ordine alla compatibilità con quanto previsto dal Piano d'ambito e dal presente atto.
2. Il Gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere.
3. Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto in forma riclassificata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2424 e seguenti C.C.. Il Gestore, con la sottoscrizione del presente atto, accetta integralmente e si impegna ad osservare le direttive e prescrizioni di carattere contabile che verranno impartite dall'Ente di Governo.
4. Il Gestore s'impegna a sottoporre a revisione contabile il proprio bilancio di esercizio da parte di una Società di revisione abilitata, iscritta all'elenco CONSOB.

CAPO VII – TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

ART. 26. REVISIONE TARIFFARIA

1. Il Metodo Tariffario deliberato dall'ARERA, è lo strumento che fissa i principi ed i criteri sulla base dei quali viene determinata la tariffa sull'intero territorio nazionale, prescindendo dalle specifiche caratteristiche che ogni territorio o ambito esprime. L'ARERA provvede inoltre periodicamente a regolamentare la revisione delle tariffe, e a determinare i relativi criteri di aggiornamento.

2. La tariffa è predisposta dall'Ente di Governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti individuati dalla legge regionale, e trasmessa all'ARERA per l'approvazione, insieme a tutti i documenti necessari. Il Metodo Tariffario ARERA deve essere recepito dal Gestore e quindi applicato su tutto il territorio molisano.

3. Le Parti si danno reciprocamente atto della necessità di procedere al recepimento della normativa ARERA di settore impegnandosi reciprocamente, fin d'ora, ad applicare tutte le eventuali nuove disposizioni.

CAPO VIII - PENALI E SANZIONI

ART. 27. PENALI

1 L' Ente di governo, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo Ente di governo, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.

2 L' Ente di governo comunica all'ARERA le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.

ART. 28. SANZIONI

1 L'Ente di governo è tenuto a segnalare all'ARERA, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29. GARANZIE

1 In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente convenzione.

2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, al momento della sottoscrizione del contratto il Gestore rilascia idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria in base alle disposizioni di legge.

3 Il Gestore si impegna a dare comunicazione all' Ente di governo del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.

4 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garan-

tito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell' Ente di governo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell' ente di governo, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

5 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

ART. 30 ASSICURAZIONI

1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per

a) Responsabilità Civile verso Terzi;

b) Protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali.

ART. 31. RESTITUZIONE DELLE OPERE E DEI BENI

1. Ai sensi dell'art. 151 del d.lgs 152/2006. alla scadenza dell'affidamento del servizio, e nel caso di risoluzione per inadempimento, o comunque cessazione per qualsiasi causa diversa dalle precedenti, il Gestore è obbligato a consegnare all'ente di Governo ed a trasferire, ai sensi di legge, in proprietà agli Enti Locali, tutti gli impianti, le opere e le canalizzazioni relativi al servizio idrico integrato, compresi quelli realizzati direttamente dal Gestore durante il periodo di vigenza contrattuale.

2. Ai sensi degli artt. 143 e 153 del d.lgs 152/2006, gli impianti, le opere e le canalizzazioni messi inizialmente nella disponibilità del Gestore, e quelli in seguito realizzati a spese dell'Ente di Governo o degli Enti Locali e anch'essi messi nella disponibilità del Gestore, devono essere restituiti gratuitamente, ai sensi di legge, in proprietà agli Enti Locali, in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione.

3. Gli impianti, le opere e le canalizzazioni, relativi al servizio idrico integrato, realizzati e finanziati dal Gestore durante il periodo di validità del presente atto, saranno ammortizzati, ove compatibile con il piano tariffario, secondo il metodo dell'ammortamento finanziario, e dovranno essere consegnati gratuitamente all'Ente di Governo e trasferiti gratuitamente, ai sensi di legge, in proprietà agli Enti Locali, in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione.

4. Gli impianti, le opere e le canalizzazioni, relativi al servizio idrico integrato, realizzati e finanziati dal Gestore durante il periodo di validità del presente atto, che non risultino essere completamente ammortizzati al termine del periodo contrattuale, saranno consegnati all' Ente di Governo e trasferiti, ai sensi di legge, in proprietà agli Enti Locali dietro corresponsione del loro valore contabile residuo calcolato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, e, per le opere che non abbiano superato la fase di collaudo, in mi-

sura corrispondente ai costi effettivamente sostenuti. In caso di disaccordo tra le parti, tale indennità sarà determinata da un collegio di esperti nominati uno da ciascuna delle parti e uno dal Presidente della Camera di Commercio di Campobasso, con l'adozione del medesimo criterio. L'ente di Governo potrà prevedere che la suddetta indennità sia pagata dal nuovo Gestore che subentrerà nell'affidamento del servizio. In ogni caso l'indennità dovrà essere pagata al Gestore entro 6 (sei) mesi dal momento, risultante da apposito verbale, della consegna dei beni all'Ente di Governo.

5. Gli impianti, le opere e le canalizzazioni relativi al servizio idrico integrato, di proprietà dell'eventuale Gestore antecedentemente alla stipula della presente Convenzione, devono essere consegnati gratuitamente all'Ente di Governo in modo da consentire al nuovo Gestore di poterne disporre liberamente. Ogni questione inerente la titolarità dei predetti beni, o il pagamento di un corrispettivo, e/o di un'indennità per il loro trasferimento, rimane riservata in via esclusiva al rapporto tra Gestore e gli Enti Locali di riferimento.

6. Il Gestore uscente potrà cedere al nuovo Gestore, che subentrerà al termine del periodo contrattuale di cui al presente atto, anche le provviste e i materiali di magazzino e qualsiasi altro bene, mobile o immobile, che sia accessorio o comunque utile per l'espletamento del servizio, dietro pagamento, da parte del nuovo Gestore, di un corrispettivo che sarà determinato di comune accordo tra il Gestore salvaguardato e il nuovo Gestore o, in caso di disaccordo, da un perito nominato congiuntamente fra le parti o, in assenza di accordo, dal Presidente della Camera di Commercio di Campobasso.

ART. 32. PASSIVITÀ PREGRESSE ED ALTRE CONDIZIONI FINANZIARIE

1. Con la sottoscrizione del presente atto il Gestore assume, ai sensi dell'art. 153, comma 2, del D.lgs n. 152/2006, le passività relative al servizio idrico integrato, impegnandosi a rispettare le relative condizioni di pagamento nei confronti dei soggetti beneficiari nello stesso individuati.

2. Il Gestore si impegna ad operare, con la collaborazione dei singoli comuni, entro 6 (sei) mesi dalla data di sottoscrizione del presente atto, una ricognizione presso gli enti locali per verificare la completezza dei dati che saranno forniti da questi ultimi nei tempi e nei modi imposti dall'Ente di Governo. Nessun compenso è previsto per tale attività di indagine.

3. Il Gestore assume in carico anche i mutui che gli Enti hanno stipulato entro il 30 giugno 2022. Il Gestore, a partire dalla data di stipula del presente atto, prende in carico il pagamento delle rate dei mutui di ciascun Comune che non abbia scelto la forma di gestione autonoma, fino all'estinzione del mutuo in essere al momento della stipula della presente Convenzione, relativi alla realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato di proprietà dei rispettivi Comu-

ni.

ART. 33. CESPITI STRUMENTALI

1. I Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale del Molise, che non hanno optato per la forma di gestione autonoma, concedono in uso gratuito ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 del D.lgs n. 152/2006, le opere, i beni e gli impianti pertinenti i servizi idrici stessi, realizzate o in corso di realizzazione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

2. Le parti si danno reciprocamente atto che l'elenco delle immobilizzazioni materiali e immateriali costituenti i cespiti strumentali del servizio idrico integrato non è stato redatto. Tale omissione non costituirà fonte di pretese economiche da parte del Gestore e tanto meno potrà assumere rilevanza ai fini della tariffa. Il Gestore, sulla base della ricognizione effettuata dall'Ente di Governo provvederà alla redazione dello stato di consistenza (inventario) dei cespiti afferenti il servizio idrico integrato entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del presente atto, a seguito della verifica dell'effettiva consistenza dei beni (impianti, reti, pertinenze, etc.) del servizio affidato.

3. L'inventario dovrà essere realizzato anche mediante strumenti informatici, collegati al sistema informativo territoriale. L'accesso a tali strumenti dovrà essere consentito, in qualsiasi momento, sia l'Ente di Governo che agli enti proprietari dei beni resi disponibili.

4. Il Gestore s'impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nelle previsioni finanziarie del Piano d'ambito, apportandovi le migliorie e le sostituzioni necessarie, con obbligo, al venire meno della gestione, di trasferirli in buono stato di efficienza, in conformità al presente atto.

5. Le tasse, imposte o corrispettivi d'occupazione di suolo pubblico, i canoni concessori, sono pagati dal Gestore direttamente agli enti competenti, in conformità di leggi e disposizioni regolamentari vigenti, se ed in quanto dovuti.

6. Graveranno integralmente sul Gestore i costi delle manutenzioni ordinarie e straordinarie dei beni di cui al punto 1 del presente articolo dal momento della sottoscrizione della convenzione.

ART. 34. CONCESSIONI E CONTRATTI ESISTENTI

1. Il Gestore ha l'obbligo di coordinare ed organizzare le proprie attività in armonia con le imprese appaltatrici di porzioni del servizio idrico.

2. Il Gestore prende atto che esistono nell'ATO servizi affidati dai Comuni in concessione a terzi e che, pertanto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 1, della L.R. n. 4/2017, nei suddetti contratti subentra il Gestore fino al-

la scadenza degli stessi.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 del D.lgs n. 152/2006, qualora il servizio di riscossione delle tariffe sia gestito da terzi soggetti, sino alla scadenza delle relative convenzioni, il terzo dovrà provvedere alla corresponsione di quanto riscosso direttamente a favore del Gestore.

ART. 35. PERSONALE

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 173 del D.lgs. n. 152/2006 e dall'art. 17 della legge regionale n. 4/2017, a tutto il personale verrà applicato il CCNL per il settore Gas-Acqua.
2. Il Gestore, al fine di garantire al personale oggetto di passaggio diretto e immediato la salvaguardia delle condizioni economiche e normative in atto al momento del passaggio stesso, terrà conto delle mansioni in concreto svolte precedentemente e della loro riconducibilità al nuovo inquadramento contrattuale. In ogni caso, l'assunzione del detto personale avverrà tenendo conto del modello organizzativo prescelto nonché, a seguito di valutazioni circa le esigenze tecniche/produttive, di sostenibilità, ed efficienza rimesse al Gestore stesso.
3. Nel caso in cui il Gestore dovesse avere necessità di assumere nuovo personale con competenze tecniche non presenti tra quello oggetto di passaggio diretto e immediato, seguirà la seguente procedura:
I) Pubblicazione dei profili professionali ricercati sul sito istituzionale della società;
II) Indicazione dettagliata dei requisiti generali e di esperienza richiesti e del numero di risorse da assumere;
III) Modalità generali di svolgimento della selezione;
IV) Termini e modalità della consegna delle candidature;
V) Valutazioni comparative effettuate da Commissioni giudicatrici nominate dal Gestore.
4. Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, il Gestore dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti. Pertanto, il Gestore dovrà indicare il numero di addetti impiegati con la specifica della rispettiva qualifica.
5. Il Gestore sarà tenuto a:
a) riconoscere integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;
b) osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
c) trasmettere all'Ente le informazioni necessarie per la ac-

quisizione del DURC nelle forme previste dalla normativa vigente;

d) depositare, prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, redatto ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il personale dovrà sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio.

7. Il personale in servizio dovrà:

a) essere dotato, a cura e spese del Gestore, di divisa completa di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro.

La divisa del personale dovrà essere unica e rispondente alle norme:

- del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
- delle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica;

b) mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza ed uniformarsi alle disposizioni emanate dall'Ente di Governo. Il personale dovrà avere le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio riducendone gli impatti ambientali.

8. In particolare il personale dedicato alla realizzazione del servizio, in relazione agli specifici ruoli, deve essere specificatamente formato in merito a:

- normativa pertinente,
- elementi di pericolosità per la salute e l'ambiente,
- corrette modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale,
- modalità di conservazione dei documenti,
- metodi di acquisizione e gestione dati.

9. Il Gestore, al momento dell'inizio del servizio, trasmetterà all'Ente di Governo: i nominativi del personale in servizio, con le relative qualifiche d'inquadramento e CCNL applicato.

CAPO X – ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 36. SPESE FUNZIONAMENTO ENTE DI GOVERNO

1. Ai sensi dell'art. 154 del D.lgs 152/2006 il Gestore è tenuto a versare annualmente all' Ente di Governo per le spese strettamente necessarie di funzionamento dello stesso, come risultanti dal bilancio preventivo dell'ente di Governo, mediante quattro rate trimestrali di pari importo, pena l'immediata risoluzione della presente convenzione.

2. La quota di cui al punto precedente è coperta integralmente dalla tariffa del servizio idrico. L'Ente di Governo si riserva di variare tale quota, anche in aumento, qualora esigenze di servizio impongano una rideterminazione del fabbisogno necessario al sostentamento dell'Ente di Governo. Tale variazione sarà applicata in sede di variazione ed aggiornamento della tariffa.

3. In caso di ritardato pagamento sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 C.C..

ART. 37. RISOLUZIONE

1. In caso d'inadempienza di particolare gravità, quando il Gestore non abbia erogato il servizio alle condizioni fissate dalla Convenzione, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio senza il manifestarsi di cause di forza maggiore, l'Ente di Governo potrà decidere la risoluzione della Convenzione.

2. In particolare il diritto alla risoluzione potrà sorgere:

a. in caso di assoggettamento del Gestore a procedure concorsuali o scioglimento del Gestore;

b. in caso di ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio previa messa in mora rimasta senza effetto;

c. in caso di interruzione generale del servizio acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile a colpa o dolo del Gestore, contestata e certificata dall'Autorità competente in materia;

d. in caso di ripetute gravi inadempienze ai disposti della presente Convenzione previa messa in mora rimasta senza effetto.

ART. 38. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Le parti faranno quanto nelle loro possibilità per tentare di risolvere amichevolmente ogni disputa che dovesse sorgere in relazione all'esistenza, validità, interpretazione, esecuzione della presente convenzione, essendo inteso che qualsiasi controversia riguardante la presente convenzione, nonché di eventuali modificazioni e/o integrazioni, sarà sottoposta alla competenza esclusiva di un Collegio arbitrale, composto da 3 (tre) arbitri nominati con le modalità qui di seguito indicate.

2. La parte che intende promuovere l'arbitrato comunicherà all'altra parte – mediante posta elettronica certificata – l'arbitro da essa designato, indicando l'oggetto dei quesiti e/o delle domande da sottoporre al Collegio arbitrale.

3. L'altra parte avrà 20 (venti) giorni di tempo dalla data di ricevimento della comunicazione per nominare il proprio arbitro. In mancanza di nomina entro tale termine – restando inteso che la nomina effettuata dopo la scadenza del termine verrà considerata come non avvenuta e sarà priva di qualsiasi effetto – la nomina sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Campobasso. Entro 20
(venti) giorni dalla nomina del secondo arbitro, gli arbitri di parte nomineranno di comune accordo il terzo arbitro con funzione di Presidente. In caso di mancato accordo entro i 20 (venti) giorni, il terzo arbitro verrà nominato, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Campobasso.

4. Il procedimento avrà sede in Campobasso, avrà natura ri-

tuale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

ART. 39. FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia che non possa essere devoluta alla competenza del Collegio arbitrale, sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Tribunale di Campobasso.

ART. 40. INTEGRAZIONE AUTOMATICA E MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLA CONVENZIONE

1. Le parti espressamente convengono che, per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si applicheranno le norme previste dal D.lgs n. 152/2006, dal Dlgs 50/2016 e dalla legge regionale n. 4/2017.

2.Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'ARERA per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 7 della presente convenzione.

ART. 41. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Al fine di consentire il regolare avvio delle attività in capo al Gestore si prevede un periodo transitorio sino al 30 giugno 2023 che sarà disciplinato secondo le seguenti modalità.

2. Si conviene espressamente che, attesa la transitorietà di cui al punto precedente, qualora entro e non oltre il 30 giugno 2023 non si dovesse procedere alla regolare composizione della governance definitiva di cui all'art. 20 dello statuto della GRIM, la Regione Molise potrà attivare le procedure di cui all'art. 21 della presente convenzione.

3. Il Gestore prende atto che esistono nell'ATO servizi affidati dai Comuni in concessione a terzi o in appalto di servizi, e che, pertanto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 1, della L.R. n. 4/2017, nei suddetti contratti subentra il Gestore fino alla scadenza degli stessi. Qualora, durante il periodo transitorio suddetto, alcuni comuni risultassero privi dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativa al SII, saranno preferite, nei limiti imposti dalla legge, le imprese già operanti nel medesimo settore in Comuni appartenenti al medesimo bacino del comune privo di tale servizio.

4. Fino a che il Gestore non sarà completamente subentrato nella gestione pre-esistente attualmente svolta dai Comuni, lo stesso potrà avvalersi di professionisti di comprovata esperienza nella materia di SII d'intesa con il Presidente dell'Ente di Governo, con il compito di coadiuvare il Consiglio di Amministrazione della GRIM.

5. Il Gestore predispone, entro 6 mesi, salvo proroga motivata ed autorizzata dall' Ente di Governo, dalla sottoscrizione del presente atto, una procedura atta a disciplinare le modalità di lettura dei contatori e di subentro del nuovo gestore nella gestione contabile della fatturazione, da sottoporre all' Ente di Governo per la necessaria approvazione, avvalen-

dosi dei sistemi già operativi o in fase di implementazione forniti ed autorizzati dall'Ente di Governo.
6. Le disposizioni di cui alla presente convenzione si applicano, dalla sua stipula e per tutto il periodo necessario al completamento del piano, compatibilmente con i contenuti, gli obiettivi e le previsioni del piano d'ambito approvato.
7. Durante il periodo transitorio:
a. Si applicheranno le tariffe di convergenza, secondo l'articolazione conforme al TICSI, salva diversa disposizione dell'Ente di Governo;
b. Le rate dei mutui in essere rimarranno in capo ai singoli Comuni. Le stesse saranno rimborsate dal Gestore previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento da parte dei Comuni;
c. Non potranno essere effettuate spese di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei Comuni senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Gestore. Le stesse saranno rimborsate dal Gestore previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento da parte di Comuni.
ART. 42. ALLEGATI – SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE
1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - della presente convenzione. Non vengono inseriti gli allegati al Piano d'ambito in quanto pubblicati sul sito della Regione Molise:
a) Piano d'Ambito adottato in data 31 gennaio 2022 ed integrazione adottata in data del 27 giugno 2022 (sub. "A");
b) Disciplinare tecnico (sub. "B");
2. Tutte le spese del Contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, etc.), sono a totale carico del Gestore.
Letto, firmato, sottoscritto.
f.to: RUSCETTA Carmine, SALUPPO Massimo
Repertorio n. 8041 Raccolta n. 6218
Attesto io sottoscritto Nicola Pilla, notaio in Campobasso, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Campobasso, Isernia e Larino, che
il dott. RUSCETTA Carmine, Presidente dell'Egam – Ente di Governo dell'ambito del Molise, nato a Boiano (CB), il 7 dicembre 1950, Codice Fiscale: RSC CMN 50T07 A930D, domiciliato per la carica in Campobasso, Viale Elena 1, il quale interviene nel presente atto non per sé, ma esclusivamente nella sua qualità di Presidente dell'Egam – Ente di Governo dell'Ambito del Molise e, quindi, per conto ed in rappresentanza dello stesso Ente di Governo, con sede legale in Campobasso, Codice Fiscale: 92078100705, legittimato alla sottoscrizione del presente atto in forza delle deliberazioni del Comitato d'Ambito n. 17 del 22 giugno 2022,
e il dott. SALUPPO Massimo, nato a Campobasso il 15 aprile 1967, codice fiscale SLP MSM 67D15 B519L, domiciliato per la carica in Campobasso, presso la sede legale della stessa società, il quale interviene nel presente atto non per sé, ma e-

sclusivamente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "GRIM Gestione Risorse Idriche Molisane società consortile a responsabilità limitata" (o, in forma abbreviata, "GRIM S.c.a.r.l."), con sede legale in Campobasso, viale Elena n. 1, capitale sociale Euro 799.810,39, con attuale Codice Fiscale e partita IVA 01884950708, legittimato alla sottoscrizione del presente atto in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data odierna,

della cui identità personale sono io notaio certo, hanno firmato in calce all'atto che precede, a margine dei fogli intermedi ed ai suoi allegati, in mia presenza e vista, previa lettura da me datane agli stessi, omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà delle parti, alle ore sedici e minuti cinquanta.

Campobasso, nel mio studio, alla via Garibaldi n. 5,

addì ventinove giugno duemilaventidue

f.to: Nicola Pilla notaio